

I WORKING PAPERS DI

OLYMPUS

35/2014

Danilo Volpe

Gli obblighi dei progettisti, fornitori e installatori

I WORKING PAPERS DI OLYMPUS

Registrato presso il Tribunale di Urbino al n. 230 del 12 maggio 2011

“I Working Papers di Olympus” costituiscono una raccolta seriale e progressiva, pubblicata *on line*, di saggi dedicati specificamente al Diritto della salute e sicurezza sul lavoro e si collocano fra le iniziative dell'Osservatorio “Olympus” dell'Università di Urbino Carlo Bo (<http://olympus.uniurb.it>) mirando a valorizzare, mediante contributi scientifici originali, l'attività di monitoraggio della legislazione e della giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro svolta dall'Osservatorio. I saggi inseriti ne “I Working Papers di Olympus” valgono a tutti gli effetti di legge quali pubblicazioni.

Direttore Responsabile

Paolo Pascucci

Comitato Scientifico

Edoardo Ales, Joaquin Aparicio Tovar, Gian Guido Balandi, Maria Vittoria Ballestrero, Mark Bell, Lauralba Bellardi, Antonio Bergamaschi, Franca Borgogelli, Piera Campanella, Umberto Carabelli, Franco Carinci, Bruno Caruso, Carlo Cester, Maurizio Cinelli, Beniamino Deidda, Olaf Deinert, Riccardo Del Punta, Raffaele De Luca Tamajo, Gisella De Simone, Giuseppe Ferraro, Lorenzo Gaeta, Enrico Gragnoli, Teun Jaspers, Pietro Lambertucci, Vito Leccese, Bruno Maggi, Sandro Mainardi, Arturo Maresca, Franz Marhold, Lucio Monaco, Luigi Montuschi, Mario Napoli, Luca Nogler, Alessandra Pioggia, Giampiero Proia, Maurizio Ricci, Roberto Romei, Mario Rusciano, Corinne Sachs-Durand, Rosario Santucci, Franco Scarpelli, Silvana Sciarra, Alfonso Stile, Patrizia Tullini, Antonio Vallebona, Antonio Viscomi, Carlo Zoli, Lorenzo Zoppoli

Comitato di Direzione

Alberto Andreani, Olivia Bonardi, Alessandro Bondi, Laura Calafà, Stefano Giubboni, Michela Marchiori, Gabriele Marra, Gaetano Natullo, Paolo Polidori

Comitato di Redazione

Luciano Angelini e Chiara Lazzari (coordinatori di redazione), Romina Allegrezza, Arianna Arganese, Michela Bramucci Andreani, Stefano Costantini, Silvano Costanzi, Lucia Isolani, Laura Martufi, Natalia Paci

Pubblicazione grafica

Sebastiano Miccoli

Sede

OLYMPUS – Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino

Via Matteotti, 1

I - 61029 Urbino (PU) Tel. 0722 303250 – Fax 0722 2955

<http://olympus.uniurb.it>; olympus@uniurb.it

PROCEDURA PER LA PUBBLICAZIONE

I saggi destinati alla pubblicazione su “I Working Papers di Olympus” debbono riguardare prevalentemente tematiche attinenti al Diritto della salute e della sicurezza dei lavoratori analizzate da una o più delle seguenti prospettive: Diritto del lavoro, Diritto penale, Diritto costituzionale, Diritto civile, Diritto processuale civile, Diritto processuale penale, Diritto comunitario, Diritto internazionale, Diritto comparato, Diritto amministrativo, Storia del diritto.

Dato il necessario carattere interdisciplinare della materia, oltre a saggi giuridici possono essere pubblicati anche saggi che si occupino della salute e della sicurezza dei lavoratori da altri punti di vista scientifici – quali, ad esempio, quello economico, statistico, sociologico, medico, psicologico, dell'organizzazione, ingegneristico ecc. – purché tali saggi siano riferibili ad aspetti considerati nella legislazione o nella giurisprudenza.

I saggi debbono essere redatti in formato elettronico e la loro lunghezza, di norma, non deve eccedere complessivamente il numero di 150.000 caratteri spazi inclusi, comprensivi di note e bibliografia.

Gli apparati di note e bibliografici possono essere redatti in una delle seguenti forme:

1) tradizionali note ordinate progressivamente a piè di pagina con il riferimento numerico di ogni nota in esponente nel testo. In tal caso non è necessario un elenco bibliografico finale;

2) riferimenti bibliografici inseriti direttamente nel testo tra parentesi, con l'indicazione del cognome dell'autore, dell'anno di pubblicazione e della pagina citata (es.: Giugni, 1960, 122) – e con un elenco finale in ordine alfabetico di tutti i riferimenti bibliografici effettuati (es.: Giugni G., 1960: *Introduzione allo studio della autonomia collettiva*, Milano). Nel caso di più opere di uno stesso autore, dopo l'anno va indicata una lettera dell'alfabeto in ordine crescente in relazione alla data di pubblicazione (es.: Giugni, 1960a, 122). Nel caso di cognomi uguali, dopo il cognome va indicata la lettera maiuscola iniziale del nome di battesimo (es.: Zoppoli L., 1984, 111).

I saggi debbono essere inviati al Direttore, esclusivamente per posta elettronica, al seguente indirizzo: paolo.pascucci@uniurb.it.

Tutti i saggi ricevuti, commissionati dalla Direzione o proposti dagli autori, saranno sottoposti alla preventiva lettura di due componenti del Comitato scientifico. La pubblicazione dei saggi proposti dagli autori sarà condizionata al giudizio espresso dai due componenti del Comitato scientifico che li leggeranno in forma anonima. La stessa procedura vale per i saggi in lingua inglese, francese, spagnola e tedesca, i quali, ove ottengano giudizio favorevole, saranno pubblicati nella lingua d'origine.

I saggi pubblicati su “I Working Papers di Olympus” potranno essere successivamente destinati anche a libri o riviste in formato cartaceo purché se ne dia adeguatamente conto in sede di pubblicazione elettronica.

Ogni saggio deve essere accompagnato da un breve *abstract* in italiano e in inglese, dall'indicazione di 6 parole chiave in italiano e in inglese, dall'indirizzo di posta elettronica dell'autore e dalla qualifica accademica o professionale di quest'ultimo.

Danilo Volpe

Gli obblighi dei progettisti, fornitori e installatori

I WORKING PAPERS DI OLYMPUS – 35/2014 – <http://olympus.uniurb.it>

I contenuti di questa opera sono rilasciati sotto **Licenza Creative Commons Attribuzione - Non opere derivate 2.5 Italia License**

Danilo Volpe è Avvocato del Foro di Trani
volpe@lavoro-previdenza.it

Abstract

L'autore analizza gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro gravanti sui soggetti esterni al rapporto di lavoro, vale a dire progettisti, fornitori, installatori e montatori, espressamente annoverati dagli artt. 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Egli, in particolare, esamina l'evoluzione storica della normativa in materia, mettendo in risalto la *ratio* che ha condotto il legislatore ad estendere la tutela del prestatore anche al di fuori del rapporto di lavoro. L'autore, infine, si sofferma sull'analisi della responsabilità sia civile che penale nel caso di inosservanza degli obblighi sussistenti in capo ai predetti soggetti.

The author analyzes the obligations about health and safety on the workplace imposed on individuals outside the employment relationship, namely designers, suppliers, installers and fitters, expressly mentioned by art. 22, 23 and 24 of Legislative Decree 9 April 2008, No. 81 and subsequent amendments. In particular, he examines historical developments of the regulation in this matter, highlighting why the legislator extended the protection of the worker even outside the work relationship. The author lastly analyzes the responsibility, both civil and criminal, in case of non-observance of the obligations of the above-mentioned subjects.

Parole chiave: lavoro, salute e sicurezza, soggetti onerati, debitori esterni, progettisti, fornitori, installatori, montatori, responsabilità

Keywords: work, health and safety, persons in charge, external debt, designers, suppliers, installers, fitters, responsibility

ISSN 2239-8066

OLYMPUS

Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro

Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Urbino Carlo Bo

Via Matteotti, 1 – 61029 Urbino (Italy)

Tel. 0722 303250 – Fax 0722 2955 – olympus@uniurb.it

<http://olympus.uniurb.it>

Gli obblighi dei progettisti, fornitori e installatori^{*}

di Danilo Volpe

35/2014

SOMMARIO: 1. L'evoluzione storica della normativa. – 2. I progettisti. – 3. I fornitori: a) fabbricanti, venditori, noleggiatori e concedenti in uso. 3.1 (*Segue*). b) i concedenti in locazione finanziaria. 3.2 (*Segue*). c) il caso particolare del curatore fallimentare. – 4. Gli installatori e i montatori. – 5. La ripartizione della responsabilità tra debitori “esterni” di sicurezza e datore di lavoro: a) la responsabilità penale. 5.1. (*Segue*). b) la responsabilità civile.

1. *L'evoluzione storica della normativa*

I soggetti esterni all'azienda, quali progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori, sono stati annoverati fra i debitori dell'obbligo di sicurezza già dal 1955. L'art. 7, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, infatti, espressamente vietava la costruzione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere destinati al mercato interno, nonché l'installazione di impianti, che non [fossero] rispondenti alle norme del decreto (...)."

La *ratio* del coinvolgimento di tutti questi soggetti estranei all'azienda nel sistema della sicurezza sul lavoro, si è rinvenuta nell'esigenza di rendere più completa ed efficace la tutela dei lavoratori, impedendo in tal modo la costruzione e l'immissione nel mercato di apparecchi potenzialmente pericolosi per la loro integrità fisica¹. La giurisprudenza, del resto, aveva da tempo, pragmaticamente, espresso la convinzione secondo cui la prevenzione degli infortuni attenga ad un diritto-dovere che trascende i connotati più strettamente contrattuali del rapporto

^{*} Il presente lavoro è destinato ad essere pubblicato anche in G. NATULLO (coord.), *Sicurezza del lavoro*, Collana “Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale”, Torino.

¹ C. BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro*, in F. GIUNTA, D. MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, 2010, p. 103.

di lavoro e che trova la più ampia collocazione, da un lato, nel diritto del lavoratore di mantenere intatta la propria integrità fisica nell'uso dei mezzi di lavoro e, dall'altro, nel dovere di chiunque appresti tali mezzi, di prevenire gli infortuni ².

Tale ampliamento soggettivo dei debitori di sicurezza rappresentò all'epoca una relevantissima novità, che peraltro non trovava alcuna corrispondenza negli altri decreti in materia di salute e sicurezza sul lavoro degli anni '50, in particolare né nel d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, contenente le norme per l'igiene sul lavoro, né nel d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, riguardante la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

Anche la dottrina accolse positivamente l'innovazione, giungendo a definire “un salto di qualità”, l'estensione dell'obbligo di sicurezza oltre l'ambito del rapporto lavorativo in senso stretto ³.

Le lacune dell'art. 7, tuttavia, risultarono subito evidenti.

In primo luogo, l'ambito di applicazione della norma era circoscritto a macchine e apparecchiature destinate al solo mercato interno comunitario. La costruzione e la messa in circolazione di macchine e apparecchiature irregolari, pertanto, erano vietate se le stesse venivano utilizzate nell'ambito del mercato comunitario; diventavano, tuttavia, legittime qualora l'utilizzazione avveniva nei Paesi terzi.

In secondo luogo, la norma ometteva di considerare la figura del progettista. Sul punto, nonostante l'apertura della giurisprudenza che affermò che anche i progettisti di apparecchi di lavoro erano destinatari delle norme antinfortunistiche previste dall'art. 7, d.P.R. n. 547/1955 ⁴, la dottrina maggioritaria rimase su posizioni molto più restrittive, affermando, di contro, che la figura del progettista non poteva essere contemplata in via interpretativa nell'art. 7, stante la rilevanza penale della disposizione e, di conseguenza, il divieto di interpretazione analogica ⁵.

La lacuna che, tuttavia, si appalesò più grave (e che perdurò anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626), fu invece l'assenza di

² In questi termini v., *ex plurimis* Cass., 10 luglio 1982, n. 6798, in *Giustizia Civile Massimario*, 1982, XII; Cass., 14 marzo 1988, in *Rivista penale*, 1989, p. 202.

³ Cfr. G.C. COSTAGLIOLA, A. CULOTTA, M. DI LECCE, *Le norme di prevenzione per la sicurezza sul lavoro*, Milano, 1990, p. 86; G. NATULLO, *La tutela dell'ambiente di lavoro*, Torino, 1995, p. 39; A. PILATI, *Articoli 22, 23 e 24*, in L. MONTUSCHI (dir.), *La nuova sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche*, Commentario, I, Bologna, 2011, p. 227.

⁴ Cfr. in giurisprudenza Cass., 2 maggio 1990, in *Diritto e pratica del lavoro*, 1990, p. 1500; Cass., 9 marzo 1989, n. 3606, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 1989, p. 493.

⁵ G.C. COSTAGLIOLA, A. CULOTTA, M. DI LECCE, *op. cit.*, p. 93; G. NATULLO, *La tutela*, cit., p. 246; A. PILATI, *op. cit.*, p. 234.

qualsivoglia richiamo alle norme in materia di igiene del lavoro contenute nell'allora vigente d.P.R. n. 303/1956.

L'art. 7 in esame ebbe, del resto, una scarsissima incidenza in sede applicativa, rimanendo sostanzialmente lettera morta per ragioni che la dottrina rinvenne nella lieve entità della pena comminata ai contravventori, e nella difficoltà di effettuare controlli in sede di produzione dei macchinari ⁶.

L'art. 7 del d.P.R. n. 547/1955, fu sostituito dall'art. 6, d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, successivamente modificato dall'art. 4, d.lgs. 19 marzo 1996 n. 242, che riuscì a sanare soltanto alcune delle predette lacune: furono superati il limite del mercato interno e l'esclusione della figura dei progettisti.

Caratterizzato dalle medesime finalità dell'art. 7 – ovvero l'estensione del debito di sicurezza già nelle fasi di progettazione, costruzione e fornitura dei macchinari da utilizzare nell'ambiente lavorativo ⁷ – il nuovo art. 6 del d.lgs. n. 626/1994 diversificò i precetti in relazione ai destinatari: il primo comma disciplinava, infatti, gli obblighi dei progettisti, il secondo quelli dei fabbricanti, venditori, noleggiatori e concedenti, sia in uso che in locazione finanziaria, il terzo, infine, prescriveva i doveri di installatori e montatori.

In dottrina ⁸ si è opportunamente rilevato che le innovazioni introdotte dall'art. 6 determinarono anche una estensione dell'ambito di applicazione della norma rispetto al previgente art. 7 del d.P.R. n. 547/1955, sia dal punto di vista soggettivo, che dal punto di vista oggettivo.

Dal lato soggettivo, infatti, la nuova normativa ricomprese i progettisti, riuscendo così ad anticipare maggiormente, alla fase di progettazione appunto, l'intervento prevenzionale del legislatore.

Dal punto di vista oggettivo, poi, l'art. 6 del d.lgs. n. 626/1994 impose a tutti i destinatari del dovere di sicurezza “esterni al rapporto di lavoro” l'osservanza di tutte le disposizioni prevenzionali di qualsiasi fonte, sia legislativa che regolamentare, contrariamente a quanto previsto dall'art. 7 del d.P.R. n. 547/1955 che, invece, come si è visto, richiedeva l'osservanza delle sole disposizioni contenute nel medesimo decreto.

⁶ Cfr. in dottrina G.C. COSTAGLIOLA, A. CULOTTA, M. DI LECCE, *op. cit.*, p. 244.

⁷ In tal senso v. G.C. COSTAGLIOLA, A. CULOTTA, M. DI LECCE, *op. cit.*, p. 248; A. GIULIANI, *La responsabilità di progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori*, in M. TIRABOSCHI, L. FANTINI (a cura di), *Il Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D.Lgs. n. 106/2009)*, Milano, 2009, p. 365; F. DE ROSSI, F. D'ALTERIO, *Il ruolo di progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori*, in L. ZOPPOLI, P. PASCUCCHI, G. NATULLO (a cura di), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori*, Milano, 2010, p. 313; A. PILATI, *op. cit.*, pp. 230-231.

⁸ In tal senso A. PILATI, *op. cit.*, pp. 231-232.

Come si è detto, l'art. 6 superò, altresì, l'irragionevole limite del "mercato interno" posto dall'art. 7, ponendo così fine all'assurda discriminazione fra produzione rivolta al consumo comunitario e quella destinata all'esportazione.

L'unica lacuna dell'art. 7 del d.P.R. n. 547/1955 colmata soltanto parzialmente dal successivo art. 6 del d.lgs. n. 626/1994, fu il mancato richiamo alle norme in materia di igiene sul lavoro. L'art. 6, infatti, sia nella sua formulazione originaria che a seguito della modifica intervenuta con il d.lgs. n. 242/1996, richiamò tali disposizioni solo in relazione agli obblighi dei progettisti (comma 1), degli installatori e dei montatori (comma 3); omise, invece, qualsiasi riferimento alla normativa in materia di igiene sul lavoro, in relazione agli obblighi dei fornitori (comma 2).

Tale omissione indusse, ad esempio, la Cassazione ad escludere la configurabilità del reato nel caso di concessione in uso di una stazione di rifornimento di carburanti priva degli accorgimenti necessari ad impedire l'esposizione dei lavoratori al benzene⁹. In altre parole, per la Suprema Corte, gli obblighi che i fornitori erano tenuti a rispettare, erano limitati ai requisiti di sicurezza della macchina in sé e non erano assolutamente estensibili ad aspetti direttamente incidenti sulla salute dei lavoratori, aspetti di diretta ed esclusiva pertinenza dei datori di lavoro (concessionari)¹⁰.

La Corte giunse a tale asserzione grazie ad un'interpretazione meramente letterale della norma in esame: essa ritenne, infatti, che il termine sicurezza non potesse essere interpretato quale *genus* di cui l'igiene ne fosse *species*, in quanto il legislatore, sin dagli anni '50 (con il d.P.R. n. 547/1955 ed il d.P.R. n. 303/1956), aveva sempre tenuto ben distinte le due categorie. Tale scelta, secondo la Cassazione, sarebbe stata addirittura confermata dall'art. 6 del d.lgs. n. 626/1994, in quanto il primo e l'ultimo comma dello stesso contrappongono espressamente la "sicurezza" all'"igiene".

Quella pronuncia della Suprema Corte subì numerose critiche da parte della dottrina maggioritaria che, di contro, assumendo l'onnicomprensività della nozione di "prevenzione", ne sottolineò la contraddittorietà dell'orientamento esegetico accolto dalla Suprema Corte con gli obiettivi di ampliamento della tutela antinfortunistica, palesemente perseguiti dal d.lgs. n. 626/1994¹¹.

⁹ Cfr. in giurisprudenza Cass., 14 giugno 1999, n. 10551, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 2000, p. 790.

¹⁰ Cfr. A. GIULIANI, *op. cit.*, p. 366.

¹¹ Cfr. G. DODARO, M. RIPAMONTI, *Sicurezza dei lavoratori: posizioni di garanzia in capo a soggetti esterni all'impresa* (nota a Cass. pen., sez. III, 8 settembre 1999, n. 10551), in *Igiene e sicurezza del lavoro*, 2000, 12,

Partendo proprio da tali obiettivi, infatti, si sottolinearono le conseguenze negative cui avrebbe condotto una simile interpretazione letterale, vale a dire la piena liceità della produzione, vendita e circolazione di macchine e impianti in cui il fabbricante avesse completamente ommesso di studiare e applicare le necessarie e basilari misure prevenzionali per la salute dei lavoratori ¹², in stridente contraddizione con la *ratio* complessiva dell'intervento legislativo.

Solo il legislatore del 2008, mediante l'introduzione dell'art. 23 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è riuscito a risolvere e superare la dibattuta questione, ancorando anche le condotte prescritte ai fornitori, al rispetto delle norme e dei principi in materia di "salute e sicurezza sul lavoro" ¹³.

Con l'avvento del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008), infatti, tutta la disciplina relativa ai soggetti esterni all'azienda contenuta prima nel d.P.R. n. 547/1955 e poi nel d.lgs. n. 626/1994, è stata sostanzialmente confermata negli artt. 22, 23 e 24, salvo qualche modifica letterale che, tuttavia, non ne scardina l'impostazione.

La dottrina, sul punto, è unanime nel ritenere che le anzidette norme abbiano natura programmatica; esse, infatti, non prescrivono precisamente le condotte vietate, bensì rinviano ad altre norme, di natura prevalentemente tecnica, che ne completano il contenuto ¹⁴.

Parimenti confermata resta, poi, la *ratio* della disciplina, rappresentata dall'opportunità di disciplinare il processo produttivo delle attrezzature da utilizzare nell'ambiente di lavoro e il coinvolgimento dei soggetti esterni all'azienda nel debito di sicurezza.

Nonostante una sostanziale continuità fra i tre corpi normativi che dagli anni '50 del secolo scorso hanno regolato la materia in esame, non possono essere sottovalutate le novità introdotte dal Testo Unico del 2008.

Esse sono essenzialmente due e di portata esclusivamente letterale.

In primo luogo, il legislatore del 2008 ha sostituito il termine "macchine", presente nella disciplina previgente, con il termine "attrezzature di lavoro". Ciò al fine di

p. 635; A. PALLADINI, *Il dovere di sicurezza dei fornitori alla luce della nuova normativa di prevenzione: il caso della concessione in uso dei distributori di benzina*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 2000, 7, p. 808.

¹² In tal senso, A. CULOTTA, *Gli obblighi prevenzionali dei terzi estranei al rapporto di lavoro alla luce dell'art. 6 del D. Lgs. 626/94 così come modificato dal D. Lgs. 242/96*, in *Rivista critica di diritto lavoro*, 2000, 3, p. 801.

¹³ M. TONELLOTTA, G. FARENZENA, S. FRANCHINI, *La circolazione di macchine nel Testo Unico sicurezza tra criticità e soluzioni*, in *Ambiente e sicurezza*, 2011, 17, p. 28; A. GIULIANI, *op. cit.*, pp. 366-367.

¹⁴ Cfr. A. GIULIANI, *op. cit.*, p. 366; A. PILATI, *op. cit.*, p. 233.

allineare la normativa in questione con quella del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, che, da un lato, ha recepito la c.d. “nuova direttiva macchine” n. 2006/42/CE, contenente i requisiti di costruzione delle attrezzature di lavoro, e, dall’altro, ha abrogato il previgente d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 che regolava la medesima materia.

In secondo luogo, così come innanzi accennato, nelle disposizioni introdotte dal Testo Unico, è costante il riferimento alla normativa “in materia di *salute e sicurezza*” cui i debitori esterni di sicurezza devono attenersi nell’adempimento dei propri obblighi.

Una significativa critica alla formulazione degli artt. 22, 23 e 24 del d.lgs. n. 81/2008 è stata, tuttavia, mossa da chi ha rilevato che, a differenza di quanto accade a proposito di altre figure soggettive protagoniste del sistema di sicurezza, nel d.lgs. n. 81/2008 manca del tutto una esplicita definizione dei soggetti “esterni” all’azienda¹⁵.

2. *I progettisti*

È il progettista, il primo soggetto esterno all’azienda coinvolto nell’obbligo di sicurezza così come divisato dal d.lgs. n. 81/2008: i doveri di questa figura, infatti, sono sanciti nell’art. 22 che testualmente dispone: “i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia”.

La sanzione comminata per l’infrazione di tale precetto è, invece, contenuta nel primo comma dell’art. 57 che commina la pena alternativa dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Tale sanzione è stata inasprita dall’art. 34, comma 1, del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106: la formulazione originaria, infatti, prevedeva l’arresto fino ad un mese o l’ammenda da 600 a 2.000 euro.

L’art. 22 fissa, dunque, due ordini di obblighi in capo ai progettisti: da un lato, il rispetto dei summenzionati principi nella fase di progettazione dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti e, dall’altro, la scelta di attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alla normativa in materia di sicurezza.

La finalità della disposizione è evidente: secondo la logica della prevenzione totale, infatti, il legislatore intende anticipare al massimo la soglia di punibilità,

¹⁵ C. BERNASCONI, *op. cit.*, p. 104.

configurando così un'ipotesi contravvenzionale di pericolo presunto a carico di coloro i quali progettano luoghi o attrezzature di lavoro ¹⁶.

Per comprendere la reale incidenza dell'obbligo sussistente in capo ai progettisti occorre, tuttavia, comprendere il significato di “attrezzature, componenti e dispositivi di protezione” e, soprattutto, individuare quali siano “i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza”.

Proprio in merito a tali principi, la dottrina più recente, rifacendosi ad un orientamento formatosi in relazione all'art. 6 del d.lgs. n. 626/1994 ¹⁷, pare unanime nel ritenere che, un riferimento imprescindibile, sia rappresentato dalle “misure generali di tutela” elencate dall'art. 15 del d.lgs. n. 81/2008 ¹⁸.

Tra le tante misure ivi elencate, particolare rilevanza assume l'obbligo della “eliminazione dei rischi e, ove non possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico” (lett. *c*), “il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione (...)” (lett. *d*) e, infine, “la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale” (lett. *i*).

Prescrizioni di notevole rilievo, soprattutto ai fini della progettazione di “luoghi” e “posti di lavoro”, sono altresì quelle contenute nell'allegato IV del d.lgs. n. 81/2008 che elenca una serie di requisiti tecnici, tra cui quelli relativi alla stabilità degli edifici, alle dimensioni minime dei locali chiusi, alle caratteristiche di pavimenti e pareti, alle vie di circolazione ed emergenza ecc. ¹⁹. Sul punto, meritano, infine, di essere citate le prescrizioni esplicitamente indirizzate ai progettisti, contenute nel titolo VIII del d.lgs. n. 81/2008, rubricato “agenti fisici”, e relative alle attività comportanti esposizione a rumore (art. 192, comma 1, lett. *c*), a vibrazioni (art. 203, comma 1, lett. *e*), a campi elettromagnetici (art. 210, comma 1, lett. *e*) e a radiazioni ottiche artificiali (art. 217, comma 1, lett. *e*).

¹⁶ Cfr. G. DE SANTIS, *Le altre posizioni soggettive rilevanti*, in V. MASIA, G. DE SANTIS, *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, Napoli, 2006, p. 47 nonché A. ODDO, *Prevenzione degli infortuni sul lavoro e responsabilità penali del progettista*, in *Igiene e sicurezza del lavoro*, 2006, 11, p. 660. In senso contrario cfr., invece, M.L. FERRANTE, *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, in F.S. FORTUNA (a cura di), *I reati in materia di lavoro*, in A. DI AMATO (dir.), *Trattato di diritto penale dell'impresa*, Padova, 2002, p. 157.

¹⁷ M. FRANCO, *La responsabilità del datore e del prestatore di lavoro in materia di sicurezza nel D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1996, I, p. 270; P. ICHINO, *Il contratto di lavoro*, in A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI (già dir.) e P. SCHLESINGER (cont.), *Trattato di diritto civile e commerciale*, II, Milano, 2003, p. 89.

¹⁸ Cfr. A. D'AVIRRO, P.M. LUCIBELLO, *I soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro nell'impresa*, Milano, 2010, p. 59; P. PALLADINO, *I reati di progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori*, in F. GIUNTA, D. MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, 2010, p. 393; A. PILATI, *op. cit.*, p. 235.

¹⁹ P. PALLADINO, *op. cit.*, p. 392.

Oltre all'individuazione specifica di tali principi, per una compiuta analisi della disposizione in esame è necessario, peraltro, definire cosa si intenda per "attrezzature" e per "dispositivi di protezione", alla luce di una interpretazione logico-sistematica che coinvolga tutto il d.lgs. n. 81/2008.

All'interno del Testo Unico è l'art. 69, lett. *a*, a fornire una definizione di "attrezzatura da lavoro", intendendo per tale "qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro".

In dottrina, tuttavia, questa definizione non è stata ritenuta esaustiva, perché avrebbe l'effetto di escludere tutti quegli strumenti non destinati ad essere utilizzati durante il processo produttivo, ma aventi comunque lo scopo di rendere funzionali zone o locali accessori a quelli in cui si svolge l'attività lavorativa²⁰. Tale interpretazione estensiva, accolta peraltro dalla stessa giurisprudenza di legittimità²¹, pare avvalorata dallo stesso tenore letterale dell'art. 22 laddove distingue fra "luoghi" e "posti di lavoro", nonché dall'ampia definizione di "luoghi di lavoro" fornita dall'art. 62 del d.lgs. n. 81/2008.

Circa i "dispositivi di protezione", invece, stante l'assenza di qualsivoglia specificazione all'interno dell'art. 22, pare condivisibile l'orientamento dottrinale che tende a ricomprendervi sia quelli individuali (definiti dall'art. 74, d.lgs. n. 81/2008), sia quelli collettivi²².

Sul punto, non erra, infine, chi²³ sottolinea la positiva innovazione dell'art. 22 che, riguardo la scelta di attrezzature, componenti e dispositivi di protezione, ha ampliato il parametro di riferimento cui i progettisti devono uniformarsi: il richiamo alle "disposizioni legislative e regolamentari vigenti", contenuto nell'art. 6 del d.lgs. n. 626/1994, è stato infatti sostituito con il riferimento alle "disposizioni legislative e regolamentari in materia".

In definitiva, dunque, il progettista, nell'ambito della sua attività professionale, è tenuto all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

Al riguardo, ci si è domandato se l'obbligo del progettista non si estenda anche all'adozione delle norme tecniche (la cui definizione è contenuta nella l. 21 giugno 1986, n. 317 in cui sono considerate tali "tutte le specifiche tecniche approvate da

²⁰ Cfr. P. PALLADINO, *op. cit.*, p. 392.

²¹ In giurisprudenza Cass., 4 maggio 1993, n. 6686, in *Cassazione penale*, 1994, p. 2773.

²² Cfr. P. PALLADINO, *op. cit.*, p. 393.

²³ A. PILATI, *op. cit.*, p. 236.

un organismo riconosciuto e abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria”) e gli orientamenti sono stati oscillanti.

Un autore, sottolineando l’assenza di una specifica disposizione legislativa in tal senso, ha ritenuto che l’obbligo dei progettisti non possa estendersi anche all’adozione della “norma tecnica”, delle “buone prassi” e delle “linee guida” di cui all’art. 2, comma 1, lett. *u*, *v* e *z* del d.lgs. n. 81/2008²⁴.

La straordinaria portata dell’art. 22, che mira ad anticipare la tutela della salute dei lavoratori già alla fase di progettazione, appare quindi di scarsa utilità pratica, alla luce delle descritte difficoltà applicative²⁵.

3. I fornitori: a) fabbricanti, venditori, noleggiatori e concedenti in uso

Fabbricanti e fornitori sono i destinatari degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel primo comma dell’art. 23 del d.lgs. n. 81/2008.

In particolare, questa norma vieta “la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

L’inosservanza di tali doveri è sanzionata, peraltro, dall’art. 57, comma 2 del Testo Unico, che prevede l’arresto da tre a sei mesi o, alternativamente, l’ammenda da diecimila e quarantamila euro. Le sanzioni a carico di fabbricanti e fornitori rappresentano l’unico caso di modifica al ribasso introdotta dall’art. 34, d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, che ha significativamente ridotto le sanzioni originariamente previste (arresto da quattro ad otto mesi o l’ammenda da quindicimila a quarantacinquemila euro). La medesima norma ha, invece, inasprito le sanzioni sia a carico dei progettisti che degli installatori e dei montatori.

La *ratio* di questa norma appare in chiara sintonia con le finalità e gli obiettivi dell’intero d.lgs. n. 81/2008, ovvero assicurare la tutela e l’integrità fisica del lavoratore coinvolgendo nel dovere di sicurezza anche soggetti estranei al rapporto di lavoro ma il cui operato finisce ugualmente per influire sulla salubrità e sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro²⁶.

²⁴ A. PILATI, *op. cit.*, pp. 235-236.

²⁵ Così G. DE SANTIS, *op. cit.*, p. 47.

²⁶ V. F. DE ROSSI, F. D’ALTERIO, *op. cit.*, p. 315.

Com'è evidente, la norma riguarda due diverse categorie di soggetti: da un lato, i fabbricanti, dall'altro i c.d. fornitori, ovvero coloro i quali vendono, noleggiano o concedono in uso tutti i beni citati dall'art. 23, comma 1.

Tra le varie normative cui devono attenersi i fabbricanti nello svolgimento della loro attività, una particolare rilevanza è rivestita dal già citato d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 che, da un lato, ha recepito la c.d. “nuova direttiva macchine”, n. 2006/42/CE, e, dall'altro, ha abrogato il previgente d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, con il quale erano state recepite in Italia le direttive n. 89/392 CEE, n. 91/368 CEE, n. 93/44 CEE e n. 93/68 CEE, concernenti, tutte, il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di sicurezza delle macchine ²⁷.

Come è stato autorevolmente affermato, la nuova Direttiva macchine risponde ad obiettivi più ampi rispetto a quelli della disciplina generale sulla sicurezza del lavoro, in quanto estende il campo di applicazione oltre i confini dell'azienda, sull'ovvio presupposto che l'immissione sul mercato (a titolo oneroso o gratuito) e la messa in servizio di una macchina (vale a dire il primo utilizzo della macchina, all'interno della Comunità, conforme alla sua destinazione) possono avvenire in qualsiasi ambiente anche non strettamente lavorativo e aziendale ²⁸.

L'art. 2, comma 2, lett. *i*, del d.lgs. n. 17/2010 fornisce anche una dettagliata definizione di “fabbricante”, intendendo per tale la “persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina (insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal decreto stesso) oggetto del presente decreto ed è responsabile della conformità della macchina o quasi-macchina ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o marchio ovvero per uso personale; in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o quasi-macchina oggetto del presente decreto”.

Il d.lgs. n. 17/2010, tuttavia, non si limita a fornire questa definizione ma all'art. 3, previa fissazione del divieto di immettere sul mercato macchine che possono pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone, degli animali domestici e dei beni, fornisce un dettagliato elenco di obblighi che il fabbricante deve osservare prima

²⁷ Con riferimento alla previgente normativa v. F. STOLFA, M. MARTINELLI, *L'attuazione della direttiva macchine*, in *Diritto e pratica del lavoro*, 1996, p. 39.

²⁸ Cfr. F. DE ROSSI, F. D'ALTERIO, *op. cit.*, p. 317, nonché S. MARGIOTTA, *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale*, Milano, 2009, pp. 1512-1513, secondo cui le norme della direttiva hanno una *ratio* diversa rispetto a quelle della salute sul lavoro, in quanto sono finalizzate ad eliminare, salvaguardando la sicurezza e la salute delle persone, gli ostacoli al libero scambio tra i Paesi membri.

dell'immissione sul mercato e/o messa in servizio della macchina. Egli o il suo mandatario, infatti, deve: accertare che la macchina soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I e che sia disponibile il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A; fornire le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni; espletare le appropriate procedure di valutazione della conformità; redigere la dichiarazione CE di conformità e accertarsi che la stessa accompagni la macchina; apporre la marcatura 'CE'.

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 17/2010 prevede, inoltre, che le macchine siano provviste della marcatura 'CE' e della relativa dichiarazione di conformità, mentre si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, quelle costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

È evidente, dunque, l'importanza che riveste la marcatura CE nelle disposizioni in esame. Dottrina²⁹ e giurisprudenza³⁰, le hanno attribuito una "presunzione relativa di conformità" alla normativa prevenzionale: chi pone in uso la macchina marcata CE, quindi, può legittimamente fare affidamento su tale conformità, salvo che non emergano evidenti difetti e/o carenze di protezione, che l'utilizzatore ha comunque l'obbligo di eliminare, rimuovendo la situazione di pericolo.

In definitiva, viene così a crearsi una netta contrapposizione fra gli obblighi del costruttore, inteso quale primo destinatario dell'obbligo di dotare la macchina di tutti i presidi necessari di sicurezza³¹, e quelli del datore di lavoro o utilizzatore. E così, mentre il costruttore deve attenersi agli obblighi innanzi descritti, il datore di lavoro, conformemente al disposto dell'art. 2087 c.c. (secondo cui l'imprenditore è tenuto ad attuare tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro), deve mettere a disposizione dei propri dipendenti macchine e attrezzature che soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Anzi, ancor prima, vale a dire al momento della scelta dei macchinari stessi, il datore di lavoro deve effettuare una valutazione dei rischi che i medesimi possono eventualmente comportare, adottando tutti gli opportuni accorgimenti e le misure tecniche ed organizzative necessarie per ridurli nei limiti tollerabili. Ciò, ovviamente, non vale per carenze occulte, non rilevabili *ictu oculi* dall'utilizzatore

²⁹ Cfr. G.C. COSTAGLIOLA, A. CULOTTA, M. DI LECCE, *op. cit.*, p. 264; P. SOPRANI, *Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro*, Milano, 2001, p. 147.

³⁰ Cfr. Cass., 12 giugno 2008, n. 37060, in *Cassazione penale*, 2009, p. 3069.

³¹ Cfr. LAGO, *La responsabilità per infortunio sul lavoro derivato dall'uso di macchinari con marcatura CE*, in *Ventiquattro Avvocato*, 2005, 10, p. 85

con la diligenza professionale imposta dal sistema prevenzionale interno: in questo caso, infatti, sarà il costruttore a rispondere in via esclusiva ³².

Anche per ciò che concerne gli altri destinatari delle disposizioni dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, vale a dire venditori, noleggiatori e concedenti in uso, la norma fissa precise definizioni soggettive.

Circa il concetto di “vendita”, giurisprudenza e dottrina hanno operato una sorta di estensione soggettiva della portata degli obblighi contenuti nell'art. 23, comma 1, ampliando sia la definizione di venditori che quella di acquirenti.

L'orientamento giurisprudenziale, affermatosi già nella vigenza sia dell'art. 7 del d.P.R. n. 547/1955 che dell'art. 6 del d.lgs. n. 626/1994 ³³, infatti, ha sempre ritenuto che il divieto di vendita di macchine non conformi alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, non debba essere limitato agli industriali o ai commercianti, ma estendersi a qualsiasi altro soggetto che esegua anche una sola vendita; giungendo, recentemente, ad estenderlo anche all'amministratore dell'impresa cui siano attribuite le fondamentali scelte aziendali afferenti la commercializzazione dei prodotti ³⁴.

Tale orientamento è condiviso anche dalla dottrina maggioritaria ³⁵ che, dal canto suo, si è spinta anche oltre, ritenendo che il divieto riguardi pure la vendita di macchine irregolari a qualsiasi acquirente e non solo a quelli che le utilizzino direttamente, di persona o adibendovi i propri lavoratori ³⁶.

Restano, tuttavia, esclusi dal divieto cristallizzato nella norma in esame, tutti gli atti che non hanno efficacia traslativa, come la detenzione o il mero possesso da parte del venditore: in altre parole, per la sussistenza del reato è necessario almeno una azione di smercio del prodotto ³⁷.

Giurisprudenza e dottrina hanno fornito un'interpretazione estensiva anche delle nozioni di “noleggio” e “concessione in uso”, ritenendone la sussistenza ogniquale volta vi sia un'attività negoziale diretta ad assicurare l'utilizzazione ovvero a

³² Cfr. LAGO, *op. cit.*, p. 86.

³³ In giurisprudenza Cass., 18 novembre 1991, n. 12338, in *Cassazione Civile Massimario*, XI; Cass., 28 giugno 2000, n. 10342, in *Cassazione penale*, 2002, p. 1145.

³⁴ Cfr. Cass., 15 dicembre 2010, n. 3095, in *Cassazione penale*, 2011, p. 3556.

³⁵ Si veda G. LAGEARD, M. GEBBIA, *I soggetti penalmente responsabili in materia di sicurezza e igiene sul lavoro*, Milano, 2008, p. 234; A. D'AVIRRO, P.M. LUCIBELLO, *op. cit.*, p. 59.

³⁶ Cfr. P. ICHINO, *op. cit.*, p. 90, nonché A. PILATI, *op. cit.*, 241 ed infine M. TONELLOTO, G. FARENZENA, S. FRANCHINI, *op. cit.*, p. 33.

³⁷ In giurisprudenza Cass., 19 aprile 1985, in *Giurisprudenza penale*, 1986, II, p. 522; in dottrina: A. PILATI, *op. cit.*, p. 242 ed in senso conforme M. TONELLOTO, G. FARENZENA, S. FRANCHINI, *op. cit.*, p. 33.

far conseguire il godimento dei beni indicati dall'art. 23, comma 1³⁸. In particolare, per ciò che concerne il noleggio, si è giunti perfino a ritenerne la sussistenza quando il concedente mette a disposizione dell'utilizzatore non solo il macchinario, ma anche una persona con una specifica competenza al suo utilizzo³⁹.

Tali interpretazioni estensive, peraltro, restano strettamente funzionali alla *ratio* della norma, onde consentire una estensione del debito di sicurezza a tutti quei soggetti che, pur esterni all'azienda, possano influire sulla sicurezza interna così determinandosi un incremento dei livelli di tutela.

Un ultimo aspetto da analizzare concerne la natura permanente o istantanea del reato prescritto dall'art. 23, comma 1 del Testo Unico; si tratta di una questione notevolmente dibattuta, sin dal periodo in cui era in vigore l'art. 7 del d.P.R. n. 547/1955, e rappresenta una problematica di non poco conto perché è dal momento della consumazione del reato che decorre il suo breve termine prescrizionale.

Secondo alcune pronunce giurisprudenziali e alcuni interventi dottrinali, infatti, per i soggetti destinatari delle prescrizioni dell'art. 23, comma 1, il reato si perfeziona istantaneamente. In particolare, per il costruttore, ciò accade all'atto del completamento del processo di costruzione e, quindi, prima della cessione a qualsiasi titolo del bene strumentale realizzato. Per i commercianti, invece, è la consegna del prodotto all'utilizzatore, in esecuzione del tipo di contratto di volta in volta realizzato⁴⁰.

L'orientamento opposto, che sostiene, di contro, la natura permanente del reato dei fornitori, appare minoritario nonostante qualche sporadica pronuncia giurisprudenziale conforme⁴¹.

In quest'ultimo filone interpretativo, tuttavia, è opportuno distinguere chi riconosce natura permanente soltanto al reato dei noleggiatori e concedenti in uso (poiché solo costoro avrebbero il potere di disporre o autorizzare modifiche sulle

³⁸ Cfr. F. BASENGHI, *I soggetti dell'obbligo di sicurezza*, in AA.VV., *L'obbligazione di sicurezza*, in *Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 1993, 14, p. 59; P. PALLADINO, *op. cit.*, p. 395; S. DOVERE, *Sicurezza del lavoro: la responsabilità nell'affitto di azienda*, in *Guida al lavoro*, 2012, 27, p. 26.

³⁹ In giurisprudenza Cass., 5 marzo 2009, n. 23604, in *Guida al diritto*, 2009, 29, p. 46.

⁴⁰ Cfr. L. GALANTINO, *Il contenuto dell'obbligo di sicurezza*, in L. GALANTINO (a cura di), *La sicurezza del lavoro*, Milano, 1996, I, p. 105 ed in senso conforme A. PALLADINI, *op. cit.*, p. 808; P. PALLADINO, *op. cit.*, p. 397 ed infine M. TONELLOTO, G. FARENZENA, S. FRANCHINI, *op. cit.*, p. 36; in giurisprudenza, invece, cfr. Cass., 30 maggio 1990, n. 10051, in *Diritto e pratica del lavoro*, 1995, p. 3109; Cass., 10 aprile 2001, n. 18469, in *Igiene e sicurezza del lavoro*, 2001, p. 438; Cass., 5 giugno 2008, n. 27959, in *Diritto e giustizia*, 2008.

⁴¹ In giurisprudenza Cass., 27 marzo 2001, n. 23778, in *Igiene e sicurezza del lavoro*, 2001, p. 438; Cass., 16 ottobre 2002, n. 40942, in *Igiene e sicurezza del lavoro*, 2003, p. 114; Cass., 3 dicembre 2009, n. 2494, in *De Jure*.

macchine irregolari ⁴²⁾ da chi riconosce, invece, natura permanente anche al reato del costruttore/venditore, essendo irrilevante il tempo intercorso tra la fornitura e l'evento dannoso, posto che si avrebbe una permanenza della posizione di garanzia del costruttore che non verrebbe meno nel momento in cui lo stesso perdesse la disponibilità del bene materiale mediante l'esecuzione del contratto di volta in volta considerato ⁴³.

3.1. (Segue). *b) i concedenti in locazione finanziaria*

Gli obblighi dei concedenti in locazione finanziaria sono disciplinati dal secondo comma dell'art. 23 del d.lgs. n. 81/2008 il quale prescrive che “in caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione”. La sanzione comminata per l'inosservanza di tale obbligo è la stessa prevista per il reato dei fabbricanti e dei fornitori, vale a dire quella contenuta nell'art. 57, comma 2, che prevede l'arresto (da tre a sei mesi) o, alternativamente, la multa (da diecimila a quarantamila euro).

La disciplina degli obblighi del locatore finanziario, tuttavia, non è stata sempre così chiara e lineare.

Le prime pronunce giurisprudenziali ⁴⁴ in vigenza dell'art. 7 del d.P.R. n. 547/1955, infatti, avevano inopinatamente ritenuto che anche il locatore finanziario fosse destinatario dei medesimi obblighi di venditori e fornitori e che, quindi, dovesse procedere a tutti i controlli di conformità, prima di concedere la macchina in locazione finanziaria.

Onde contrastare tale pericoloso orientamento giurisprudenziale, l'articolo unico della l. 2 maggio 1983, n. 178 di interpretazione autentica dell'art. 7 del d.P.R. n. 547/1955, andò ad aggiungere due ulteriori commi a tale norma, sancendo, per il locatore finanziario, il solo obbligo di accompagnare le macchine delle relative certificazioni e documentazioni. Come sostenuto dalla dottrina ⁴⁵ e, addirittura dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 271 del 16 luglio 1987 ⁴⁶, la *ratio* di tale

⁴² In dottrina G.C. COSTAGLIOLA, A. CULOTTA, M. DI LECCE, *op. cit.*, p. 100.

⁴³ Cfr. G. DE SANTIS, *op. cit.*, pp. 51-53; C. BERNASCONI, *op. cit.*, p. 105.

⁴⁴ Per la giurisprudenza di merito cfr. Pret. Milano, 31 gennaio 1980, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1980, IV, p. 467; Pret. Schio, 22 aprile 1982, in *Giurisprudenza penale*, 1982, II, p. 499.

⁴⁵ Cfr. A. VALLEBONA, *Responsabilità civile dell'imprenditore. Appalti. Responsabilità dei progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori*, in L. MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Torino, 1997, p. 218.

⁴⁶ Cfr. Corte cost., 16 luglio 1987, n. 271, in *Il Foro italiano*, 1987, I, c. 2943.

obbligo meramente formale era da rinvenire nell'assenza di qualsiasi collegamento materiale tra i beni oggetto della locazione finanziaria e il locatore medesimo.

Successivamente, invece, la prima formulazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 626/1994 si discostò completamente dall'impostazione sia della l. n. 178/1983, sia della sentenza della Corte costituzionale in quanto stabilì "il divieto di vendita, di noleggio, di concessione in uso e di locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente".

Onde mitigare la portata di tale disposizione, peraltro, intervenne altresì il Ministero del Lavoro con la circolare n. 102 del 7 agosto 1995, precisando all'uopo che "nel caso della locazione finanziaria (...) il locatore finanziario è tenuto ad accertarsi unicamente che il bene locato sia accompagnato dalla relativa certificazione o documentazione prevista dalla legge".

La questione fu definitivamente risolta dalla modifica introdotta dall'art. 4, comma 2 del "correttivo", d.lgs. n. 242/1996, che andò ad aggiungere il secondo periodo all'art. 6 del d.lgs. n. 626/1994, dove si prevede che "chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge".

L'art. 23 del d.lgs. n. 81/2008 ha sostanzialmente confermato il contenuto di tale norma, apportandovi esclusivamente modifiche letterali che non incidono affatto sul suo significato sostanziale⁴⁷. Per il concedente in locazione finanziaria, infatti, viene sancito un obbligo meramente formale: egli, quando le macchine oggetto della concessione siano assoggettate a forme di certificazione o di omologazione, deve esclusivamente garantire che le stesse siano accompagnate da tutti i relativi documenti.

Per le macchine immesse sul mercato o messe in servizio dopo il 21 settembre 1996 il concedente dovrà semplicemente accertare che la macchina sia accompagnata dalla documentazione obbligatoria corredata alla marcatura CE.

Per le macchine già in servizio prima di tale data e che possono tornare nella disponibilità della società di leasing, con possibile successiva ricollocazione nel mercato, deve applicarsi l'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008; esso impone a chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o attrezzature da lavoro costruite o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, di attestare sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna, ai requisiti

⁴⁷ Cfr. F. DE ROSSI, F. D'ALTERIO, *op. cit.*, p. 318; A. PILATI, *op. cit.*, p. 244.

di sicurezza di cui all'allegato V del medesimo T.U. In altre parole, il locatore finanziario che ricollochi una macchina immessa sul mercato prima del 21 settembre 1996, è obbligato alla certificazione prescritta dalla normativa vigente, al pari, dunque, dei fabbricanti e dei fornitori dell'art. 23, comma 1⁴⁸.

Per definire e differenziare gli obblighi del locatore finanziario, infine, giurisprudenza⁴⁹ e dottrina⁵⁰ hanno sempre distinto fra il leasing finanziario e il leasing operativo, fattispecie, quest'ultima, in cui il locatore è anche il costruttore del bene. Mentre in caso di leasing finanziario, il titolare dell'impresa di leasing deve soltanto accertarsi che la macchina locata sia accompagnata dalla relativa documentazione e certificazione di conformità, nel caso del leasing operativo, invece, il locatore, per essere esente da qualsivoglia responsabilità, deve attenersi ai medesimi obblighi gravanti su venditori, costruttori, noleggiatori e concedenti in uso.

3.2. (Segue). *c) il caso particolare del curatore fallimentare*

Un caso particolare che ha interessato la dottrina⁵¹, soprattutto quella più recente, riguarda la figura del curatore fallimentare che, nell'ambito delle relative procedure concorsuali, si trovi a dover liquidare e vendere macchine non a norma.

Ci si è chiesto, in particolare, se nell'ambito delle vendite fallimentari, il curatore debba rispettare le prescrizioni imposte dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 ai venditori oppure se ne sia esonerato.

Le risposte date a tale quesito non sono state, però, univoche.

Secondo una prima impostazione, infatti, nella vendita fallimentare, il curatore non porrebbe in essere un atto autonomo ma eseguirebbe l'obbligo di liquidare il patrimonio del fallito onde soddisfare i creditori dell'eventuale ricavo. Tale differenza, pertanto, escluderebbe l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 81/2008 alle vendite operate dal curatore fallimentare⁵²: sarebbe,

⁴⁸ In dottrina W. SARESELLA, *Leasing: profili penali dopo il recepimento delle direttive CE*, in *Igiene e sicurezza del lavoro*, 2000, 3, p. 115; F. DE ROSSI, F. D'ALTERIO, *op. cit.*, p. 319; M. TONELLOTTO, G. FARENZENA, F. FRANCHINI, *op. cit.*, p. 33.

⁴⁹ In giurisprudenza da ultimo Cass., 29 settembre 2000, in *Ambiente e sicurezza del lavoro*, 2001, 3, p. 67.

⁵⁰ In dottrina A. VALLEBONA, *op. cit.*, p. 219; F. DE ROSSI, F. D'ALTERIO, *op. cit.*, p. 319.

⁵¹ Cfr. in dottrina M. TONELLOTTO, G. FARENZENA, F. FRANCHINI, *op. cit.*, pp. 35-36; S. DOVERE, *op. cit.*, p. 25.

⁵² Cfr. P. ICHINO, *op. cit.*, p. 90; M. TONELLOTTO, G. FARENZENA, F. FRANCHINI, *op. cit.*, p. 36.

infatti, contraddittorio configurare una responsabilità del curatore fallimentare per una vendita “non voluta”.

In ossequio a tale conclusione, gli obblighi del curatore sarebbero esclusivamente due: *in primis*, indicare nel bando di vendita la non conformità delle macchine alla normativa in materia di sicurezza, specificando altresì che esse, in assenza di un previo adeguamento a tale normativa, sono inutilizzabili; indicare, poi, il costo presumibilmente necessario per tale adeguamento⁵³.

Una interpretazione più rigida, invece, partendo dal presupposto per cui anche il trasferimento coattivo ha come effetto l’acquisto a titolo derivativo del bene, estende la disciplina in materia di sicurezza dei lavoratori, anche alle vendite fallimentari di beni mobili; conseguentemente, anche il curatore rientrerebbe nella cerchia dei debitori “esterni” di sicurezza e dovrebbe osservare una serie di obblighi specifici, a seconda che abbia o meno la disponibilità economica necessaria per adeguare il macchinario.

Qualora abbia tale disponibilità, *nulla quaestio*, in quanto dovrebbe provvedere direttamente alla messa a norma della macchina prima della sua alienazione.

Al contrario, gli obblighi del curatore sarebbero alternativi: egli potrebbe indicare come prezzo base per l’asta, il prezzo comprensivo delle spese necessarie all’adeguamento, provvedendo poi, previo versamento da parte dell’acquirente, della quota del prezzo necessaria per la messa a norma, all’adeguamento stesso e alla consegna del bene; oppure, il curatore potrebbe indicare come base d’asta il prezzo al netto dei costi di adeguamento ed individuare l’acquirente che dovrà mettere a norma il bene. Soltanto previo ottenimento della certificazione dell’avvenuto adeguamento, il curatore potrebbe procedere alla consegna del bene all’acquirente⁵⁴.

Recentemente, la III sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 19416 del 22 maggio 2012⁵⁵, è intervenuta su una questione affine a quella appena esaminata, distaccandosi da quest’ultima interpretazione: la Suprema Corte, infatti, ha escluso l’applicazione dell’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, quando l’alienazione di un macchinario non rispondente alla normativa in materia di sicurezza, sia avvenuta nell’ambito di un affitto di azienda.

⁵³ Cfr. M. TONELLOTO, G. FARENZENA, F. FRANCHINI, *op. cit.*, p. 39.

⁵⁴ Si veda M. TONELLOTO, G. FARENZENA, F. FRANCHINI, *op. cit.*, p. 44.

⁵⁵ Cfr. Cass., 22 maggio 2012, n. 19416, in *Diritto e giustizia*, 2012, 24 maggio 2012.

Le questioni appaiono strettamente correlate in quanto è necessario tener presente che l'affitto dell'azienda è divenuto oggi la modalità naturale con la quale il curatore amministra l'attivo fallimentare ⁵⁶.

4. *Gli installatori e i montatori*

L'art. 24 del d.lgs. n. 81/2008 prescrive i doveri di installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici: essi, infatti, per la parte di loro competenza, devono rispettare le norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché le istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

La sanzione per l'inosservanza di tali obblighi è, invece, contenuta nel successivo art. 57, comma 3, che prevede le pene alternative dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da 1000 a 5.200 euro (prima dell'intervento correttivo del d.lgs. n. 106/2009, il massimo edittale dell'ammenda era di 3.000 euro).

Sul punto, tuttavia, v'è chi ha opportunamente rilevato un'inspiegabile discrasia tra la norma sanzionatoria e quella precettiva: mentre quest'ultima, infatti, prescrive obblighi per installatori e montatori, la rubrica dell'art. 57, invece, non annovera i montatori ⁵⁷.

Le più importanti prescrizioni che installatori e montatori devono osservare sono contenute nel d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lett. a, l. 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, che ha sostituito la previgente l. 5 marzo 1990, n. 46. Fra gli impianti rientranti nell'ambito di applicazione di tale decreto ministeriale si ricordano gli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici in genere, di riscaldamento e di climatizzazione, per il trasporto e l'utilizzazione di gas, ascensori, montacarichi ecc.

Per poter svolgere l'attività di installazione, l'impresa installatrice deve possedere, innanzitutto, il certificato di abilitazione, rilasciato dalla Camera di commercio che comprova il possesso dei requisiti tecnico professionali, prescritti dall'art. 4 del d.m. n. 37/2008.

Ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale, l'impresa deve realizzare gli impianti "a regola d'arte", in conformità alla normativa vigente ed è responsabile della corretta esecuzione degli stessi: in particolare, gli impianti si considerano

⁵⁶ Cfr. S. DOVERE, *op. cit.*, p. 26.

⁵⁷ V. P. PALLADINO, *op. cit.*, p. 398.

realizzati secondo la regola d'arte, quando sono conformi alle norme dell'UNI (Ente Italiano di Unificazione), del CEI (Comitato elettrotecnico italiano) o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli stati membri dell'Unione Europea.

Una volta terminati i lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, l'impresa deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti (art. 7): questa deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice, recare i dati identificativi dell'impresa, la relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati e il progetto dell'impianto.

Gli allegati del d.m. n. 37/2008, contenenti il modello di dichiarazione di conformità, sono stati, peraltro, recentemente modificati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 maggio 2010 che ha variato il modello di dichiarazione di conformità nel caso di utilizzo di prodotti "non soggetti a norme tecniche": in questo caso, non è più sufficiente che l'installatore firmi la dichiarazione di conformità ma occorre anche un progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere.

Ne deriva un'ipotesi di progettazione "obbligatoria" che, di fatto, sminuisce la professionalità dell'installatore il quale, in caso di utilizzo di prodotti privi di norme tecniche, è tenuto ad operare sotto la stretta sorveglianza dell'ingegnere-progettista⁵⁸.

5. La ripartizione della responsabilità tra debitori "esterni" di sicurezza e datore di lavoro: a) la responsabilità penale

Appare, a questo punto, opportuno approfondire il tema della ripartizione della responsabilità, sia penale che civile, tra i soggetti debitori di sicurezza c.d. "esterni" all'azienda e il principale debitore di sicurezza sui luoghi di lavoro, ovvero il datore di lavoro.

Sussiste, infatti, un vero e proprio problema di coordinamento delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell'obbligo di sicurezza; occorre, in particolare, analizzare in che modo l'inosservanza degli obblighi posti in capo al progettista, al costruttore o all'installatore, influisca sulle responsabilità del datore di lavoro.

L'orientamento giurisprudenziale più risalente nel tempo⁵⁹ tendeva a distinguere tra la responsabilità del datore e quella dei soggetti esterni, in funzione di un mero

⁵⁸ In dottrina A. ODDO, *Sicurezza degli impianti: norme disapplicabili candidano l'Italia a nuove censure comunitarie?*, in *Igiene e sicurezza del lavoro*, 2010, 11, p. 561.

⁵⁹ In giurisprudenza cfr. Cass., 16 maggio 1985, in *Cassazione penale*, 1987, p. 192; Cass., 24 novembre 1983, in *Rivista penale*, 1984, p. 681; Cass., 3 aprile 1979, in *Cassazione penale*, 1980, p. 1652.

dato temporale, rappresentato dal momento in cui le macchine erano state messe a disposizione del datore di lavoro: la responsabilità del costruttore/venditore cessava nel momento in cui costoro perdevano la disponibilità della macchina e questa veniva consegnata al datore di lavoro.

Tale orientamento è stato definitivamente superato già dalla metà degli anni '80, quando la giurisprudenza ⁶⁰ ha iniziato a riconoscere una responsabilità concorrente tra datore di lavoro e debitori esterni di sicurezza riconoscendo, in capo a questi ultimi, un'autonoma "posizione di garanzia", ai sensi dell'art. 40, comma 2 c.p.

Sul punto pare condivisibile la tesi di chi ha rinvenuto la *ratio* di tale orientamento nella dimensione soggettiva della sicurezza del lavoro che si configura come una "catena di soggetti responsabili", resi destinatari di particolari doveri a tutela di interessi primari coinvolti nella loro sfera di azione ⁶¹.

Proprio alla luce di tale *ratio*, infatti, parrebbe irragionevole escludere la responsabilità di chi ha costruito la macchina non conforme, solo perché il costruttore non ne ha più la disponibilità materiale e diretta.

Aderendo a questo assunto, anche le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione hanno ritenuto corresponsabili, in caso di infortunio sul lavoro, sia il datore di lavoro che il costruttore di una macchina non conforme, sostenendo che l'utilizzo di tale macchina da parte del datore di lavoro non fa cessare il rapporto di causalità tra l'infortunio e la condotta di chi l'ha costruita, venduta o ceduta, non potendo essere annoverato fra quelle cause sopravvenute che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 c.p., interrompono il predetto nesso eziologico ⁶².

Dal lato del datore di lavoro, peraltro, la giurisprudenza ⁶³ e la dottrina ⁶⁴ sono concordi nel riconoscere che lo stesso, in qualità di principale destinatario delle prescrizioni contro gli infortuni, prima fra tutte l'art. 2087 c.c., ha l'obbligo di verificare, prima di consentirne l'utilizzo, che le apparecchiature fornite ai propri dipendenti siano adeguate e conformi ai precetti di sicurezza, con conseguente sua responsabilità in caso di lesioni causate dai quei vizi di progettazione e/o

⁶⁰ Cfr. da ultimo Cass., 7 settembre 2011, n. 33285, in *Guida al diritto*, 2011, 46, p. 92; Cass., 10 giugno 2011, n. 23430, in *Guida al diritto*, 2011, 37, p. 81.

⁶¹ Cfr. M. TONELLOTO, G. FARENZENA, F. FRANCHINI, *op. cit.*, p. 26.

⁶² Cass., SS.UU., 30 gennaio 1991, n. 1003, in *Cassazione penale*, 1991, I, p. 736.

⁶³ Cfr. Cass., 3 febbraio 2004, n. 27808, in *Igiene e sicurezza del lavoro*, 2004, p. 630; Cass., 10 novembre 2005, n. 2382, in *Giurisprudenza italiana*, 2006, p. 2147; Cass., 23 novembre 2006, n. 2630, in *Cassazione penale*, 2008, p. 722.

⁶⁴ Si veda P. PALLADINO, *op. cit.*, p. 397; P. SOPRANI, *Utilizzo di macchina non sicura*, in *Ambiente e sicurezza*, 2006, 7, p. 78.

fabbricazione rilevabili *ictu oculi* con l'uso della diligenza professionale specifica insita nel sistema prevenzionale previsto dalla legge.

Come accennato in precedenza (cfr. par. 3), tale responsabilità in capo al datore di lavoro non è scalfita dalla sola apposizione del marchio CE sulla macchina non conforme: dalla mera presenza di tale marchio il datore di lavoro, infatti, non può far discendere la conformità assoluta della macchina alle norme antinfortunistiche, perché trattasi sempre di un marchio autocertificato, come tale suscettibile di errori, omissioni o addirittura attestazioni non veritiere ⁶⁵.

Se, quindi, il difetto della macchina è facilmente rilevabile ed eliminabile con l'uso delle professionalità previste dal sistema prevenzionale aziendale (in particolare con l'ausilio del servizio di prevenzione e protezione), non rileva affatto l'attestato di conformità CE apposto dal costruttore/venditore o installatore e il datore di lavoro sarà chiamato a rispondere per aver messo a disposizione dei propri dipendenti un'apparecchiatura insicura ⁶⁶.

L'unico elemento utilizzabile dal datore di lavoro per escludere la propria responsabilità è, dunque, il carattere occulto del vizio della macchina: se cioè il datore di lavoro riesce a dimostrare che il vizio-causa dell'infortunio, era a lui sconosciuto e non conoscibile con la diligenza prevenzionale impostavi dalla legge, egli sarà esente da responsabilità ⁶⁷.

Anche per i debitori esterni di sicurezza, inoltre, la giurisprudenza ha finito per individuare un'ipotesi di esclusione della loro responsabilità penale: il costruttore, infatti, risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione di una macchina priva dei prescritti dispositivi di sicurezza, a meno che l'utilizzatore non abbia compiuto sulla stessa trasformazioni di natura tale da integrare una causa sopravvenuta di per sé sufficiente a determinare il medesimo evento lesivo ⁶⁸.

⁶⁵ Cfr. A. CULOTTA, *Regolamento macchine e responsabilità penali*, in *Rivista critica di diritto del lavoro*, 2001, 1, p. 58.

⁶⁶ In giurisprudenza cfr. Cass., 7 settembre 2011, n. 33285, in *Guida al diritto*, 2011, 46, p. 92; Cass., 22 settembre 2009, n. 36889, in *CED Cassazione penale*, 2009 ed in dottrina G. PORRECA, *La responsabilità del datore di lavoro per le macchine marchiate CE*, in *www.puntosicuro.it*, 26 aprile 2010, n. 2383.

⁶⁷ Cfr. A. CULOTTA, *Regolamento macchine*, cit., p. 60; P. SOPRANI, *Utilizzo di macchina non sicura*, cit., p. 79; in giurisprudenza cfr. Cass., 27 settembre 2001, n. 35067, in *Ambiente e sicurezza del lavoro*, 2002, 2, p. 96.

⁶⁸ P. SOPRANI, *Utilizzo di macchina non sicura*, cit., p. 78; P. PALLADINO, *op. cit.*, p. 393; I. LEVERONE, *La responsabilità del costruttore nell'ipotesi di infortunio sul lavoro. Regola o eccezione?*, in *Rivista critica di diritto del lavoro*, 2010, 3, p. 793; in giurisprudenza Cass., 16 ottobre 2002, n. 40942, in *Igiene e sicurezza del lavoro*, 2003, p. 114; Cass., 4 maggio 2010, n. 16941, in *Rivista critica di diritto del lavoro*, 2010, 3, p. 793.

5.1. (Segue). *b) la responsabilità civile*

I soggetti esterni all'azienda, in caso di infortunio sul lavoro derivante dall'inosservanza degli obblighi posti a loro carico, saranno anche responsabili civilmente nei confronti dell'infortunato o dei suoi aventi causa, nonché nei confronti dell'INAIL.

In tema di responsabilità civile, essi sono considerati e definiti terzi, perché estranei sia al rapporto di lavoro che lega datore di lavoro e lavoratore infortunato, sia al rapporto assicurativo tra datore di lavoro e INAIL.

La qualifica di terzo, tuttavia, non riguarda esclusivamente progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori ma va riconosciuta a qualsiasi soggetto responsabile dell'infortunio o della malattia professionale che, in mancanza, dei presupposti di cui al T.U. sugli infortuni (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), non rivesta la posizione di assicurante e non risulti così tenuto al versamento dei premi nei confronti dell'ente previdenziale ⁶⁹.

Su tale definizione, però, è intervenuta una pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte ⁷⁰ che, considerando globalmente i soggetti dell'impresa quali strumenti del datore per attuare l'obbligo di sicurezza, ha ritenuto "terzo responsabile", non più il soggetto estraneo al rapporto assicurativo, bensì la persona estranea al rischio aziendale e quindi all'impresa stessa ⁷¹. Alla luce di ciò, pertanto, la qualifica di terzo sarebbe riconoscibile in capo ai soggetti estranei all'azienda e destinatari dei precetti di cui agli artt. 22, 23 e 24 del d.lgs. n. 81/2008.

La definizione di terzi assume rilevanza anche al fine di accertare la natura della responsabilità civile del terzo, confrontandola con quella del datore di lavoro.

A riguardo, se è ormai nettamente prevalente il riconoscimento in capo al datore di lavoro di una responsabilità civile di natura contrattuale derivante dall'art. 2087 c.c. e regolata dagli artt. 1218 e 1176 c.c. (oppure dall'art. 1228 c.c., nel caso in cui l'infortunio sia addebitabile ad un ausiliario del datore ⁷²), per ciò che riguarda, invece, la responsabilità del terzo, proprio la sua estraneità al rapporto contrattuale lavorativo, fa propendere per la natura extracontrattuale, come tale regolata dall'art. 2043 c.c.

⁶⁹ Così A. DE MATTEIS, S. GIUBBONI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Milano, 2005, p. 1014.

⁷⁰ In giurisprudenza cfr. Cass., 16 aprile 1997, n. 3288, in *Cassazione Civile Massimario*, 1997, p. 594.

⁷¹ In tal senso v. anche G. MARANDO, *Responsabilità, danno e rivalsa per infortuni sul lavoro*, Milano, 2003, p. 309.

⁷² G. MARANDO, *op. cit.*, p. 71.

La relativa obbligazioni risarcitoria, tuttavia, non è condizionata all'accertamento di una responsabilità penale e sussiste, in generale, nella misura in cui l'infortunio sia addebitabile al terzo, quantomeno a titolo di colpa ⁷³.

La differente natura delle due responsabilità comporta ovviamente rilevanti conseguenze sul piano della disciplina sostanziale e processuale.

In particolare, il danneggiato nell'esercizio dell'azione contrattuale *ex art. 1218 c.c.* è avvantaggiato rispetto a chi voglia far valere un'azione extracontrattuale *ex art. 2043 c.c.* in ragione del diverso contenuto dell'onere della prova: è noto, infatti, che l'*art. 1218 c.c.* crea una presunzione relativa di colpa, ponendo in capo al datore di lavoro (debitore di sicurezza) l'onere di provare di aver apprestato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno; l'*art. 2043 c.c.*, invece, pone a carico del danneggiato anche la prova della colpa o del dolo dell'autore della condotta lesiva ⁷⁴.

Ma questa non è l'unica differenza: il danneggiato, infatti, che intenda far valere un'azione contrattuale, potrà utilizzare il rito del lavoro e avrà anche a disposizione, ai sensi dell'*art. 2946 c.c.*, un termine prescrizione più lungo (10 anni, contro i 5 previsti dall'*art. 2947 c.c.* per far valere la responsabilità extracontrattuale).

Oltre che nei confronti del soggetto infortunato, il terzo responsabile è civilmente obbligato anche nei confronti dell'Istituto assicuratore che, una volta erogate le prestazioni previdenziali previste *ex lege*, ha diritto di agire in via surrogatoria nei suoi confronti, ai sensi dell'*art. 1916 c.c.* onde ottenere quanto liquidato e corrisposto al danneggiato.

Una fattispecie particolare e molto frequente, infine, si presenta nel momento in cui il terzo non è il solo responsabile, ma la sua responsabilità concorre con quella del datore di lavoro – assicurante.

Si tratta di una fattispecie caratterizzata da una responsabilità solidale in capo a più soggetti, ai sensi dell'*art. 2055 c.c.*: in questo caso, infatti, secondo le regole ordinarie, il terzo responsabile che abbia risarcito per intero il danno, potrebbe esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro quale coobbligato solidale. Il condizionale, tuttavia, è d'obbligo perché è necessario coordinare le regole generali del codice civile con le norme speciali del d.P.R. n. 1124/1965, in particolare con l'*art. 10* che, invece, esonera il datore di lavoro assicurante dalla responsabilità civile. In altre parole, v'è da chiedersi se il datore di lavoro possa

⁷³ Cfr. A. DE MATTEIS, S. GIUBBONI, *op. cit.*, p. 1018.

⁷⁴ In giurisprudenza v. Cass., 18 febbraio 2000, n. 1886, in *Cassazione civile Massimario*, 2000, p. 405; Cass., 3 aprile 1999, n. 3234, in *Cassazione civile Massimario*, 1999, p. 749; in dottrina G. MARANDO, *op. cit.*, p. 77.

opporre al terzo tale esonero dalla responsabilità civile o se, al contrario, l'esonero valga soltanto nei confronti del lavoratore assicurato.

L'opinione prevalente attribuisce alla regola dell'esonero carattere assoluto, cioè efficacia *erga omnes*, tanto nei confronti dell'infortunato, quanto del terzo responsabile⁷⁵.

Se l'estensione dell'esonero non operasse anche nei confronti del terzo, infatti, si toglierebbe al datore il beneficio di cui all'art. 10 del T.U. infortuni, per la sola circostanza che nella dinamica del sinistro rientra la colpa concorrente del terzo. Ciò avrebbe come assurda conseguenza che, mentre per un sinistro interamente addebitabile al datore opererebbe l'esonero, nel caso di colpa concorrente, invece, egli dovrebbe accollarsi la correlativa parte di risarcimento⁷⁶.

Alla luce di quanto innanzi, dunque, il terzo che abbia risarcito il danno non può agire giudizialmente per ripetere dal datore di lavoro esonerato *ex* art. 10 del d.P.R. n. 1124/1965, la quota riferibile alla sua concorrente responsabilità.

Si tratta peraltro di una solidarietà apparente, tenuto conto che il terzo è l'unico responsabile anche se parziale ed egli deve pagare solo per la sua parte di colpa, ma non per quella del soggetto esonerato⁷⁷.

⁷⁵ In giurisprudenza v. Cass., 29 novembre 1977, n. 5201, in *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti*, 1978, p. 168 ed in dottrina v. A. DE MATTEIS, S. GIUBBONI, *op. cit.*, p. 1018; G. MARANDO, *op. cit.*, p. 314; A. IRACE, *La responsabilità civile del datore di lavoro per infortuni sul lavoro e malattie professionali*, in B. BUSSI, M. PERSIANI (dir.), *Trattato di Previdenza Sociale*, IV, Padova, 1981, p. 569.

⁷⁶ Così G. MARANDO, *op. cit.*, p. 313.

⁷⁷ V. G. MARANDO, *op. cit.*, p. 313.